

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 166/49/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo i corso GR. EN. in data 08/02/2010 presentava appello contro la decisione N. 109 della Commissione Tributaria Provinciale di BRESCIA, Sezione n° 3, pronunciata il 09/11/2009, depositata il 23/11/2010, in ordine al ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. R0K01T100914, n. ROK01T100886 e n. ROK01T000887 per IRPEF per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005 emessi dall'Agenzia delle Entrate di BRESCIA, con il quale veniva accertato un maggior imponibile.

In data 10/03/2011 l'Agenzia delle Entrate di Brescia 1 si costituiva in giudizio ex art. 54 D.lgs. 546/1992, presentando le proprie controdeduzioni.

In data 08.04.2010 GR. EN. chiedeva che ex art. 33 L. 546/1992 la trattazione dell'appello avvenisse in Pubblica Udienza Per il contribuente nessuno è presente, mentre per l'Ufficio è presente il Dott. Ga. D'A.

Su invito del Presidente il relatore espone i fitti e le questioni della controversia. Dopo di che il Presidente ammette il Dott. Ga. D'A. alla discussione, il quale si riporta a q depositato in atti Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il collegio si ritira in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- Con tre avvisi di omento n. R0K01T1X914, n. ROK01T100886 e n. ROK01T100887 per IRPEF per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005 l'Agenzia delle Entrate di BRESCIA accertava i redditi complessivi netti rappresentati in Tabella.

	2003	2004	2005
Reddito dichiarato (€)	15.826,00	10.989,00	9.208,00
Reddito accertato (€)	114.738,00	145.356,00	67.500,00
DELTA (€)	98.912,00	134.367,001	58.292,00

Gli accertamenti sono stati determinati ex art. 38, co. 4, DPR 600/1973 per il possesso di beni che ha portato a quantificare il reddito sinteticamente sulla base dei coefficienti di cui alle Tabelle del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 05/04/2005;

- GR. EN. contesta l'operato dell'Ufficio elencando per i vari punti delle motivazioni giustificative;

- La CIP di BRESCIA respingeva i ricorsi riuniti perché:

- "il contribuente ammette che i beni contestati non sono stati allibrati nel libro cespiti e quindi non possono essere considerati come inerenti l'attività d'impresa ";

- "le giustificazioni addotte sono del tutto generiche in quanto non chiariscono con sufficiente certezza la situazione".

- "In una memoria integrativa presentata l'11/09/2009 il ricorrente dichiara di aver contratto un mutuo per € 630.000,00 e che dallo stesso deriva una disponibilità di € 214.000,00. Tale mutuo stipulato il 29/12/2005 non può però aver riflesso sulle contestazioni dell'Agenzia relative agli anni 2003, 2004 e 2005;

- la capacità di spesa correlata agli esborsi di denaro e spese di gestione è assolutamente incompatibile con i redditi imponibili dichiarati"

- Nel Suo atto di appello il Sig. GR. EN. in particolare eccepisce:

- Per quanto attiene le contestazioni relative al possesso di motocicli, automobili e autocarri risultanti dal PRA, i beni oggetto di contestazione sono stati acquistati dall'appellante in momenti e periodi differenti, provvedendo preventivamente alla vendita del veicolo che sarebbe stato sostituito dal nuovo acquisto;

- Per quanto attiene le contestazioni relative ai conferimenti in denaro per la costituzione di società, tali conferimenti sono derivati dal mutuo stipulato il 29/12/2005 grazie al quale l'appellante ha ricavato una disponibilità di € 214.000,00;

- Per quanto attiene le contestazioni relative all'acquisto di terreno agricolo, il suo pagamento di € 56.583,00 è stato interamente effettuato dal fratello Gr. St. in forza di un prestito senza interessi da restituire all'atto della vendita di tale terreno;

- Per quanto attiene le contestazioni relative all'acquisto di autovettura Mercedes SL 350 TG. CH407RC in realtà si tratta di contratto di leasing;

Chiede di annullare e in subordine ridurre gli impugnati avvisi di accertamento n. R0K01T100914, n. R0K01T100886 e n. R0K01T100887 con condanna dell'Ufficio di Brescia 1 al pagamento delle spese di giudizio;

- l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di BRESCIA conclude argomentando che come statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19252 del 30/09/2005 la disponibilità di autoveicoli o residenze o degli altri beni previsti dalla norma costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare "legale" ex art 2728 c.c. Il giudice tributario deve quindi valutare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale (e quindi non imponibile o perché già sottoposta ad imposizione o perché esente) delle somme necessarie per il possesso dei beni di cui sopra. E tale prova, come anche ritenuto dai giudici di prime cure, non è stata fornita.

Chiede il rigetto integrale dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio così come nota allegata.

Tutto ciò premesso:

questa Commissione, esaminati gli atti di causa, visti i documenti prodotti, rilevato che:

- Con sentenza n. 19252 del 30/09/2005 la Corte di Cassazione ha stabilito che la disponibilità di autoveicoli o residenze o degli altri beni previsti dal legislatore costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare "legale" ex art 2728 c.c.;

- Il giudice tributario deve quindi valutare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale (e quindi non imponibile o perché già sottoposta ad imposizione o perché esente) delle somme necessarie per il possesso dei beni di cui sopra assunti dal legislatore ad indici presuntivi della sua capacità contributiva.;

- Tale presunzione di "capacità contributiva" è da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c.(1) perché è la stessa legge che impone al fatto (certo) di tale disponibilità di beni l'esistenza di una capacità contributiva e il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva" (Cassazione 12187/2009). Il giudice di merito può solo valutare la idoneità della prova offerta dal contribuente a superare la presunzione legale posta dalla norma a favore dell'organo accertatore.

- Resta quindi a carico del contribuente l'onere della prova contraria dimostrando in concreto l'insussistenza dei redditi accertati con il metodo sintetico ex art. 68, commi 4, 5 e 6 del DPR 600/1973;

- E tale prova, come anche ritenuto dai giudici di prime cure, non è stata fornita in quanto "le giustificazioni addotte sono del tutto generiche in quanto non chiariscono con sufficiente certezza la situazione";
- ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 546/1992 la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate equitativamente in € 2.000,00 più oneri accessori.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE RESPINGE L'APPELLO E CONFERMA LA DECISIONE DI PRIMO GRADO. CONDANNA IL CONTRIBUENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE NELLA MISURA DI € 2.000,00 PIÙ ONERI ACCESSORI.

(1) Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.